

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2915} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 maggio 1985 (Stampato n. 1331)

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 maggio 1985*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

” Le opere interne alle costruzioni, così come definite dal precedente articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono sanate ai fini amministrativi e penali.

Resta fermo l'obbligo di provvedere alla registrazione delle variazioni catastali con le modalità di cui al successivo articolo 52 ” »;

al comma 2, le parole: « 30 settembre 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1985 »;

al comma 3, dopo le parole: « e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione » sono inserite le seguenti: « o la registrazione delle variazioni »; e dopo le parole: « possono presentare nuovamente la dichiarazione » sono inserite le seguenti: « anche per la denuncia delle variazioni »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

” I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio

tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune" ».

All'articolo 2:

sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-bis. Al primo comma dell'articolo 7 della medesima legge, le parole: "caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "caratteristiche tipologiche e planivolumetriche".

1-ter. Al quinto comma dell'articolo 7 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di opere eseguite con variazioni essenziali, ove non sia possibile, per le caratteristiche non autonome delle opere stesse rispetto alla parte conforme, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, si applicano le procedure di cui al successivo articolo 12".

1-quater. All'ultimo comma dell'articolo 7 della medesima legge, dopo la parola: "sentenza" è inserita la seguente: "definitiva"; e la parola: "eseguita" è sostituita dalla seguente: "disposta" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita dalla seguente:

"a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 12 della presente legge;" ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della intera costruzione e dei prospetti".

2. Al primo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Non costituisce aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne, di parti di esse o di pareti divisorie tra unità immobiliari".

3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, è inserito il seguente:

" La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10".

4. Al terzo comma del medesimo articolo 26, le parole: " ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089".

ART. 3-ter. — Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

" Quando l'importo dei lavori sia superiore a lire 10 milioni il sindaco li affida, anche a trattativa privata, ad una impresa tecnicamente e finanziariamente idonea, scelta tra quelle indicate, in numero non inferiore a cinque, dal provveditorato regionale alle opere pubbliche".

ART. 3-quater. — 1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: " Entro il 31 dicembre 1985 le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi ultimati alla data del 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale".

2. Il terzo comma del medesimo articolo 29 è sostituito dal seguente:

" Decorso il termine di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi

regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto degli strumenti urbanistici di cui al primo comma al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma".

3. Al quarto comma del medesimo articolo 29 le parole: "delle varianti" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti urbanistici" ».

All'articolo 4:

al capoverso, dopo la parola: « nazionali » è inserita la seguente: « e ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il sindaco, ove non sia possibile dalla documentazione allegata e dagli altri elementi di accertamento a sua disposizione determinare l'epoca di esecuzione dei lavori, richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall'interessato o da altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data in cui l'opera stessa è stata ultimata " ».

All'articolo 7:

al secondo capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni »;

dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:

« Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della docu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "nonché il numero di queste ultime" e le parole: "ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089".

2. Dopo il primo comma del medesimo articolo 15, è inserito il seguente:

"Non costituisce variazione delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne, di parti di esse o di pareti divisorie tra unità immobiliari".

3. L'ultimo comma del medesimo articolo 15 è sostituito dal seguente:

"La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte del sindaco della sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 2 milioni. Non si applicano le norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge".

ART. 7-ter. — 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni non costituenti pertinenze di edifici urbani sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata".

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti".

3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù" ».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:

« Nella lettera *d*) del terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 34, quinto comma, lettera *e*), possono allegare, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;" »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge".

3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: "norme vigenti" sono inserite le seguenti: "alla entrata in vigore della presente legge".

3-quater. All'articolo 42 della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dalla legge 29 novembre 1984, n. 798" »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:

"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione

amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al comma precedente perde efficacia".

4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:

" Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977 " »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. All'articolo 8, primo comma, lettera a), della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " sempreché tale mutamento non sia ammesso dallo strumento urbanistico ".

5-ter. All'articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria ".

5-quater. All'articolo 33, primo comma, lettera d), della medesima legge, dopo le parole: " ogni altro vincolo " sono inserite le seguenti: " di legge statale o regionale ".

5-quinquies. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa

dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette”.

5-sexies. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31”.

5-septies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21”.

5-octies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967”.

5-nonies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge”.

5-decies. All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù” ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le”.

2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: " 2 settembre " sono sostituite dalle seguenti: " 1° settembre ".

3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:

" Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente ".

4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

" Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni del capo IV della presente legge, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di oblazione, ai sensi del precedente articolo 35, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria ".

ART. 8-ter. — Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:

" ART. 47-bis. - (*Dichiarazioni dei rappresentanti*). — Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari ".

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 8-*quater*. — 1. Con le stesse modalità e alle stesse condizioni stabilite al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le costruzioni e le altre opere ultimate dopo il 29 gennaio 1977, sono altresì ammesse alla sanatoria e al condono anche quelle che risultino essere state ultimate dopo il 1° ottobre 1983 e sino alla data di approvazione della predetta legge.

2. La somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'articolo 34 della predetta legge è aumentata nella misura del 100 per cento e riscossa con le modalità di cui all'articolo 35 della medesima legge.

3. Non sono peraltro suscettibili di sanatoria relativamente al citato periodo le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo imposto da leggi statali o regionali nonché sulle aree indicate dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984; resta anche esclusa l'ipotesi di sanatoria prevista ed ammessa dal primo comma dell'articolo 32 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Alle opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I della medesima legge.

5. Il disposto del dodicesimo comma dell'articolo 35 della medesima legge non si applica alle domande di sanatoria per le opere di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il ricavato delle oblazioni di cui sopra sarà destinato alle operazioni di riforma ed aggiornamento del catasto ».

Decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di eliminare le estreme difficoltà operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonchè di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 30 settembre 1985.

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 2.

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 3.

La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:

« a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonchè quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ».

Art. 6.

L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiara di rinunciare al rimborso ».

Art. 7.

L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonchè ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gen-

naio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo ».

Art. 8.

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « terzo comma ».

2. All'articolo 35 della medesima legge:

nella lettera *b*) del terzo comma le parole « prima rata » sono sostituite dalle parole « seconda rata »;

al sesto comma dopo le parole « maggiorato del 10 per cento » sono aggiunte le parole « in ragione di anno »;

al nono comma le parole « articolo 36 » sono sostituite dalle parole « articolo 37 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno ».

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione » sono sostituite dalle parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione ».

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole « acconto calcolato » sono sostituite dalle parole « oblazione versata ».

Art. 9.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispose il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, inoltre, anche coordinando le iniziative delle altre Amministrazioni dello Stato e delle regioni, a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato del territorio con particolare riguardo all'andamento del fenomeno dell'abusivismo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico della disponibilità del capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI